

Mancata stipula del contratto con il legale del Comune: scatta la responsabilità erariale

Scritto da Interdata Cuzzola | 19/09/2023

È connotato da colpa grave il comportamento del segretario comunale, ricoprente anche la carica di responsabile dell'area affari generali e contenzioso che, dopo che la Giunta ha conferito l'incarico ad un legale per il patrocinio dell'ente in una controversia, inspiegabilmente non provvede a stipulare con il professionista alcun contratto disciplinante le modalità dell'incarico: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, nella sent. n. 523/2023, depositata lo scorso 18 settembre.

Considerato il ruolo, secondo i giudici, era preciso obbligo del segretario assicurare il buon fine di tali adempimenti; in altri termini, rientrava a pieno titolo nelle sue competenze e nelle sue responsabilità di responsabile di area adottare ogni prescrizione e cautela necessarie per garantire il corretto esito del procedimento de quo, stipulare il contratto con l'avvocato difensore dell'ente ed adottare il relativo impegno di spesa.

Il corretto comportamento nei sensi indicati, assolutamente esigibile da parte del responsabile del servizio in quanto funzionale al disimpegno delle ordinarie funzioni gestionali, non implicante il superamento di particolari oneri e difficoltà, sarebbe stato ancora di più imposto dalla natura del superiore ruolo di segretario comunale, il quale includeva anche il dovere di coordinare, formalmente, gli altri funzionari del Comune, in particolare il responsabile del settore finanziario, anche ai fini del corretto procedimento di spesa.

Secondo la Corte, la condotta in discorso aveva evidentemente violato gli obblighi e i doveri che derivano dalla posizione di responsabile del servizio, oltre che di segretario comunale; in tale condotta era ravvisabile l'elemento soggettivo della colpa grave, evincibile dalla superficialità e disattenzione con cui era stata gestita la procedura in argomento, la cui corretta definizione non avrebbe richiesto il disimpegno di adempimenti di particolare difficoltà e complessità o una soglia di attenzione particolarmente elevata, a maggior ragione ove si consideri l'elevata competenza e professionalità sottesa allo svolgimento dell'attività di Segretario comunale.